SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 aprile 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'interno

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

Autorità garante della concorrenza e del mercato

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 aprile 2023.

Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor gettito IMU, per l'anno 2023, derivante dall'esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per gli immobili ubicati nei comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, a decorrere dall'anno 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

Visto l'art. 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'art. 1, commi 662, 663 e 664, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha prorogato il termine della predetta esenzione IMU dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, demandando contestualmente - ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari - alla Regione Emilia-Romagna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di provvedere, entro il 30 marzo 2015, al monitoraggio degli aventi diritto, prevedendo inizialmente la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di 13,1 milioni di euro per il primo semestre dell'anno 2015;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 sia il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, che la stessa esenzione IMU, prevedendo la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di ulteriori 13,1 milioni di euro per il secondo semestre dell'anno 2015 e stabilendo altresì la copertura finanziaria nella misura di 26,2 milioni di euro per l'anno 2016;

Visto l'art. 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2017, il periodo di validità della citata esenzione IMU;

Visto l'art. 1, comma 722, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2018, il periodo di validità della citata esenzione IMU, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, a decorrere dal 2 gennaio 2019, ha ridotto il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna interessati dalla normativa emergenziale;

Visti l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), e l'art. 26-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che hanno ulteriormente e rispettivamente prorogato il periodo di validità della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2019 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Visto l'art. 9-*vicies quinquies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, che ha ulteriormente prorogato il periodo di validità della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2020 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Visto l'art. 1, comma 1116, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha nuovamente prorogato il periodo di validità della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2021 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Visto l'art. 22-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha ulteriormente prorogato il periodo di validità della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2022 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Considerato che l'art. 1, comma 764, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha ulteriormente prorogato il periodo di validità della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2023 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Visti i precedenti decreti del 21 dicembre 2017, del 14 giugno 2018, del 2 luglio 2019, del 3 luglio 2020, del 25 ottobre 2021 e del 5 agosto 2022, con i quali si è già provveduto, salvo successivi conguagli, anche negativi, al rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto dei minori gettiti IMU, per gli importi complessivi pari, rispettivamente, a 16,168 milioni di euro per l'anno 2017, a 14,847 milioni di euro per l'anno 2018, a 12,18 milioni di euro per l'anno 2019, 10,29 milioni di euro per l'anno 2020, a 9,30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,364 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita con contestuale eliminazione della TASI e che l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo art. 1;

Preso atto che sul capitolo 1376 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il 2023 e per le predette finalità, sono stati stanziati 6,7 milioni di euro, al netto della quota di gettito IMU riservata allo Stato;

Ritenuto di procedere al riparto del suddetto stanziamento di 6,7 milioni di euro, in relazione alla stima del minor gettito dell'IMU per l'anno 2023, effettuata sulla base dei dati relativi agli immobili inagibili, forniti dalle strutture commissariali delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia;

Preso atto che l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, in sede di confronto tecnico, ha condiviso i dati relativi alle stime di minor gettito IMU per gli enti interessati e che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 28 marzo 2023 è stata fornita informativa ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor gettito IMU, per l'anno 2023, derivante dall'esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, lo stanziamento di 6.700.000,00 euro per l'anno 2023, destinato a compensare per il medesimo anno il minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) riconosciuta agli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili, è parzialmente ripartito, a favore dei comuni interessati delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, nella misura complessiva di 6.313.320,34 euro, secondo gli importi indicati *pro quota* nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2023

Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
SGARAGLIA

Il direttore generale delle finanze
SPALLETTA

ALLEGATO *1*
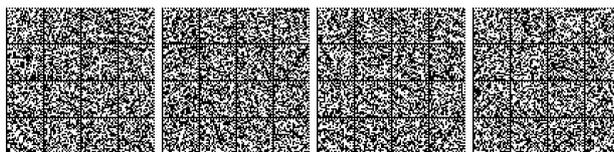
Rimborso del minor gettito IMU anno 2023 derivante dalle esenzioni riconosciute agli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

COD_CAT	Regione	Comune	RISTORO IMU QUOTA COMUNE ANNO 2023
A965	Emilia-Romagna	Bondeno	494.923,49
B819	Emilia-Romagna	Carpi	397.916,64
C398	Emilia-Romagna	Cavezzo	276.022,53
C469	Emilia-Romagna	Cento	874.069,86
C951	Emilia-Romagna	Concordia sulla Secchia	246.452,58
D166	Emilia-Romagna	Crevalcore	141.634,84
D548	Emilia-Romagna	Ferrara	940.057,57
D599	Emilia-Romagna	Finale Emilia	521.442,17
F087	Emilia-Romagna	Medolla	107.533,55
F240	Emilia-Romagna	Mirandola	889.345,65
F966	Emilia-Romagna	Novi di Modena	450.085,26
H225	Emilia-Romagna	Reggiolo	105.497,39
H835	Emilia-Romagna	San Felice sul Panaro	241.082,28
I128	Emilia-Romagna	San Possidonio	51.934,01
M381	Emilia-Romagna	Terre del Reno	214.992,02
		Totale Emilia-Romagna	**5.952.989,84**
E089	Lombardia	Gonzaga	45.454,77
E818	Lombardia	Magnacavallo	5.821,75
F267	Lombardia	Moglia	72.999,91
G186	Lombardia	Ostiglia	1.997,21
G417	Lombardia	Pegognaga	64.037,22
G753	Lombardia	Poggio Rusco	38.714,72
H129	Lombardia	Quingentole	5.697,23
H143	Lombardia	Quistello	56.446,29
H771	Lombardia	San Benedetto Po	6.362,86
H870	Lombardia	San Giacomo delle Segnate	22.639,20
H912	Lombardia	San Giovanni del Dosso	12.818,19
I632	Lombardia	Sermide e Felonica	8.979,75
L020	Lombardia	Suzzara	14.376,41
M396	Lombardia	Borgo Mantovano	3.984,99
		Totale Lombardia	**360.330,50**
		Totale	**6.313.320,34**

23A02325

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 aprile 2023.

Modifiche al decreto 9 luglio 2013, recante: «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto merci su strada».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 168 del 19 luglio 2013 e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015 n. 149 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015);

Visto il documento ITF/IRU recante il manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale;

Considerata l'opportunità di favorire l'accesso alla titolarità delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese nel quadro del processo di valutazione dell'interesse degli operatori per le autorizzazioni multilaterali;

Tenuto conto che alcune imprese, assegnatarie di autorizzazioni multilaterali CEMT per mezzo del processo di graduatoria, sono risultate parzialmente rinunciatarie;

Dato atto che, conseguentemente, ne è discesa la disponibilità di sedici autorizzazioni multilaterali CEMT limitate nell'accesso ai territori nei Paesi Austria, Fed. Russa e Grecia;

Sentito il parere delle associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto sarà possibile presentare domanda di assegnazione della n. 16 autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili, valide per l'anno 2023, limitate nell'accesso ai territori nei Paesi di Austria, Fed. Russa, e Grecia.

Le domande dovranno essere presentate secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del decreto dirigenziale 9 luglio 2013.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al quindicesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Le domande dovranno essere presentate presso la Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, via Giuseppe Caraci n. 36 - Roma, palazzina D - primo piano.

Nel caso di presentazione a mezzo plico raccomandato tramite servizio postale farà fede il timbro e data apposto dall'ufficio postale accertante.

Le autorizzazioni verranno assegnate con i medesimi criteri previsti per la redazione della graduatoria CEMT dal decreto dirigenziale 9 luglio 2013 modificato con decreto dirigenziale dell'11 settembre 2015.
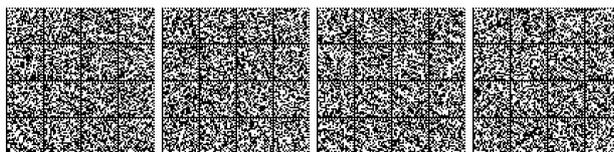
Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2023

Il direttore generale: DI SANTO

23A02275

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 aprile 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 979).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019 n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n. 779 del 20 maggio 2021, n. 788 del 1° settembre 2021, n. 871 del 4 marzo 2022, n. 899 del 23 giugno 2022, n. 904 del 15 luglio 2022, n. 917 dell'8 settembre 2022, n. 941 del 4 novembre 2022, n. 959 del 17 gennaio 2023, n. 974 del 9 marzo 2023 e n. 975 del 14 marzo 2023, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che, all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1, ha stabilito la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2018 ed ha stabilito che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di euro 300 milioni per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2022;

Vista l'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, il quale ha rimesso all'adozione di apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dell'armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare ed accelerare la ricostruzione;

Visto il Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Dipartimento della protezione civile, dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 127 del 1° giugno 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante la modifica del termine previsto dall'art. 2, comma 1, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016;

Vista la citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 917 dell'8 settembre 2022 con cui, al fine di agevolare la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, erano stati unificati i termini previsti per le dichiarazioni per il mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di contributo per la ricostruzione;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante l'ulteriore proroga, al 20 dicembre 2022, del termine previsto dall'art. 2, comma 1, della citata ordinanza commissariale n. 123/2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 941 del 4 novembre 2022, adottata al fine di riallineare la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, in considerazione della predetta proroga al 20 dicembre 2022 disposta dalla citata ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, al comma 738 dell'art. 1 ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2023 incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 150 milioni di euro per l'anno 2023;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante l'ulteriore proroga, al 31 gennaio 2023, del termine previsto dall'art. 2, comma 1, della citata ordinanza commissariale n. 123/2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 959 del 17 gennaio 2023 che ha, tra l'altro, provveduto a riallineare la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, a seguito dell'emanazione della sopra citata ordinanza commissariale n. 131/2022;

Visti il decreto commissariale n. 44 del 1° febbraio 2023 e l'ordinanza commissariale n. 135 del 16 febbraio 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 975 del 14 marzo 2023 che ha ulteriormente provveduto a riallineare al 31 maggio 2023 la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, a seguito dell'emanazione dell'ordinanza commissariale n. 135/2023;

Considerato, in particolare, quanto convenuto in Cabina di coordinamento sisma 2016 del 15 febbraio e 21 marzo 2023 e nella riunione tecnica dell'8 marzo 2023 in ordine alla possibilità, su richiesta dei territori interessati, di regolarizzare la posizione di coloro che, pur avendone diritto, alla data del 15 ottobre 2022, non avessero presentato la dichiarazione telematica per il mantenimento delle misure di assistenza abitativa;

Viste le note del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, prot. 0013535 del 22 febbraio 2023 e prot. 0016483 del 10 marzo 2023;

Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo nella citata Cabina di coordinamento sisma 2016 del 21 marzo 2023;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Presentazione delle domande di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022

1. Per le ragioni di cui in premessa, fermo restando il possesso, alla data del 15 ottobre 2022, dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019 per il mantenimento delle misure di assistenza abitativa, il termine per la presentazione della domanda annuale mediante procedura informatizzata di cui all'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022, è riaperto per la durata di venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di riammissione al mantenimento delle misure di assistenza abitativa, si provvede all' erogazione di quanto non corrisposto dalla data del 15 ottobre 2022.

2. Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A02308

ORDINANZA 7 aprile 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. (Ordinanza n. 983).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2022, n. 9, e recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023, con la quale sono state stanziate ulteriori risorse per le attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022», n. 951 dell'11 dicembre 2022, n. 954 del 24 dicembre 2022 e n. 963 del 9 febbraio 2023, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato fenomeni di frana e alluvione con la conseguente distruzione totale di alcuni fabbricati e danneggiamenti alle infrastrutture viarie e alla rete dei servizi essenziali, nonché danni di rilevante entità e diffusione ad edifici pubblici e privati;

Ravvisata la necessità di introdurre ulteriori disposizioni finalizzate a consentire il rapido espletamento delle iniziative volte al superamento della situazione di emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Deroghe

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, per la realizzazione delle attività finalizzate a fronteggiare l'emergenza in rassegna, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, anche in deroga all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A02309
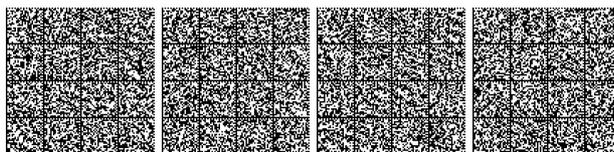
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 aprile 2023.

Rettifica della determina n. 43032 del 3 aprile 2023, relativa all'inserimento nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, del medicinale «Venetoclax», in combinazione con azacitidina o decitabina, per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi non candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con età ≥ 75 anni. (Determina n. 47700/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 44 dell'8 febbraio 2023, di conferma della determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)*, del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2023, in virtù della legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina n. 43032 del 3 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2023, di modifica della determina n. 149886 del 22 dicembre 2021, così come già modificata dalla determina n. 26608 del 7 marzo 2022, relativa all'inserimento del medicinale «Venetoclax» (venclyxto) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti con leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria;

Rilevato che, per mero errore materiale, nel suddetto provvedimento viene fatto riferimento alla determina n. 149886 del 22 dicembre 2021, così come modificata dalla determina n. 26608 del 7 marzo 2022 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2022, relativa all'inserimento nell'elenco dei medicinali istituito ai sensi della legge n. 648/1996 del medicinale «Venetoclax» (venclyxto) per il trattamento di pazienti con leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria, anziché, come è corretto, alla determina AIFA n. 12137 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, relativa all'inserimento nel suddetto elenco del medicinale «Venetoclax» in combinazione con azacitidina o decitabina, per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi non candidabili a chemioterapia intensiva di in-

duzione o con età ≥75 anni, così come modificata dalla determina n. 85821 del 30 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 13 agosto 2020, relativamente alla sostituzione dell'allegato tecnico con il registro di monitoraggio *web based*;
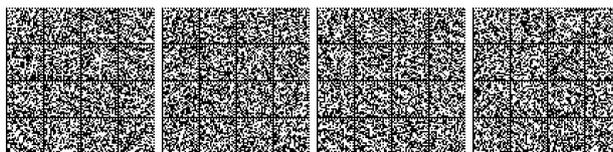
Considerato che l'indicazione terapeutica per cui il medicinale «Venetoclax» (venclyxto), in combinazione con azacitidina, è stato inserito con determina AIFA n. 12137 del 3 febbraio 2020 nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, è «per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi non candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con età ≥ 75 anni» e che tale indicazione è sovrapponibile con l'indicazione terapeutica autorizzata per lo stesso medicinale con la determina AIFA n. 248/2023 del 27 marzo 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 1° aprile 2023, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Venclyxto» (venetoclax) in combinazione con azacitidina «per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (AML - *acute myeloid leukaemia*) di nuova diagnosi non idonei alla chemioterapia intensiva»;

Rilevato che per mero errore materiale nella determina n. 43032 del 3 aprile 2023 è stato escluso il medicinale «Venetoclax» (venclyxto), in combinazione con azacitidina, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per l'indicazione terapeutica «per il trattamento di pazienti con leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria» anziché, come è corretto, «per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi non candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con età ≥ 75 anni»;

Rilevato che per mero errore materiale nella determina n. 43032 del 3 aprile 2023 è stato mantenuto il medicinale «Venetoclax» (venclyxto) in combinazione con decitabina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 648, «per il trattamento dei pazienti con leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria già in trattamento fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento», anziché, come è corretto, «per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi non candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con età ≥ 75 anni già in trattamento fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento»;

Ritenuto, pertanto, di dover sostituire nella sopra citata determinazione n. 43032 del 3 aprile 2023 l'indicazione terapeutica «per il trattamento di pazienti con leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria» con l'indicazione «per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi non candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con età ≥ 75 anni»;

Determina:

Art. 1.

Di rettificare gli articoli 1, 2 e 3 della determina n. 43032 del 3 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2023, sostituendo all'indicazione terapeutica «per il trattamento di pazienti con leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria» l'indicazione «per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi non candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con età ≥ 75 anni».

Art. 2.

Restano ferme e invariate tutte le altre disposizioni della citata determina.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2023

Il dirigente: PETRAGLIA

23A02332

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Flecainide, «Flecainide Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 260/2023 del 5 aprile 2023

Autorizzazione variazione: l'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della variazione di tipo II approvata, con procedura *Worksharing*, dallo Stato membro di riferimento (RMS) Olanda: C.I.2.b - modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per adeguamento delle informazioni in linea con gli stampati del medicinale di riferimento non armonizzato «Tambocor»; modifica dei paragrafi 2 e 3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i paragrafi 1 e 2 delle etichette in linea con QRD *template*; altre modifiche editoriali, relativamente al medicinale: FLECAINIDE SANDOZ.

Confezioni:

037415015 - «100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415027 - «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415039 - «100 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415041 - «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415054 - «100 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
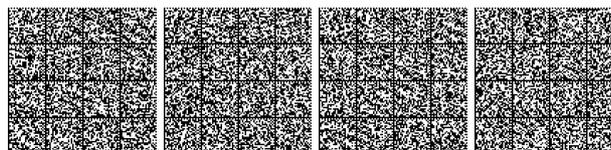
037415066 - «100 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415078 - «100 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415080 - «100 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415092 - «100 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415104 - «100 mg compresse» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415116 - «100 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415128 - «100 mg compresse» 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415130 - «100 mg compresse» 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415142 - «100 mg compresse» 100 compresse in contenitore PP;

037415155 - «100 mg compresse» 250 compresse in contenitore PP;

037415167 - «100 mg compresse» 500 compresse in contenitore PP;

037415179 - «100 mg compresse» 1000 compresse in contenitore PP.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese, Italia - codice fiscale 00795170158.

Codice di procedura europea: NL/H/xxxx/WS/479 (NL/H/0795/001-002/WS/026).

Codice pratica: VC2/2020/561.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02261

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Sugammadex, «Sugammadex Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 262/2023 del 5 aprile 2023

È autorizzata la variazione di tipo IB - B.II.e.5.a).2 - modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito e modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc) in un imballaggio - modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate, che comporta l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SUGAMMADEX SANDOZ, anche nella confezione di seguito indicata:

confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049366038 (base 10) 1H2K0Q (base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Principio attivo: Sugammadex.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese (VA) - Italia - codice fiscale 00795170158.

Procedura europea: NL/H/5118/001/IB/006.

Codice pratica: C1B/2022/1611.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C (nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa e utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02262

Rettifica della determina n. 143/2023 del 20 febbraio 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magaldrato Special Product's Line» (magaldrato).

Estratto determina n. 266/2023 del 3 aprile 2023

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 143/2023 del 20 febbraio 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio e regime di rimborsabilità e prezzo di medicinali del medicinale MAGALDRATO SPECIAL PRODUCT'S LINE (magaldrato), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 del 7 marzo 2023.

Laddove è scritto:

«confezione: "800 mg sospensione orale in bustina" 40 bustine da 10 ml in poliestere-alluminio-polietilene;

A.I.C.: n. 049287016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,83;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,29»,

leggasi:

«confezione: "800 mg sospensione orale in bustina" 40 bustine da 10 ml in poliestere-alluminio-polietilene;

A.I.C.: n. 049287016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,82;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,29».

Tenuto conto della pubblicazione dell'estratto della determina n. 143/2023 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 del 7 marzo 2023,

dove è scritto:

«estratto determina n. 143/2022 del 20 febbraio 2022»,

leggasi:

«estratto determina n. 143/2023 del 20 febbraio 2023».

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02263

Rettifica della determina n. 157/2023 del 20 febbraio 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magaldrato Doc» (magaldrato).

Estratto determina n. 267/2023 del 3 aprile 2023

È rettificata nei termini che seguono la determina AIFA n. 157/2023 del 20 febbraio 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio e regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale MAGALDRATO DOC (magaldrato), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 57 dell'8 marzo 2023.

Laddove è scritto:

confezione: «800 mg sospensione orale in bustina» 40 bustine da 10 ml in poliestere-alluminio-polietilene – A.I.C. n. 049156019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,83;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,29;

leggasi:

confezione: «800 mg sospensione orale in bustina» 40 bustine da 10 ml in poliestere-alluminio-polietilene – A.I.C. n. 049156019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,82;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,29.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02264

Rettifica e integrazione della determina n. 60/2023 dell'11 marzo 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomide Glenmark» (lenalidomide).

Estratto determina n. 268/2023 del 3 aprile 2023

È rettificata e integrata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 172/2023 del 28 febbraio 2023, concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio e regime di rimborsabilità e prezzo» del medicinale LENALIDOMIDE GLENMARK (lenalidomide), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 60 dell'11 marzo 2023.

Laddove è scritto:

«Art. 3 *(Classificazione ai fini della fornitura)*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LENALIDOMIDE GLENMARK (lenalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta non ripetibile limitativa (RNRL).»,

leggasi:

«Art. 3 *(Classificazione ai fini della fornitura)*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LENALIDOMIDE GLENMARK (lenalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).».

Successivamente alla dicitura «Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina» aggiungasi le seguenti diciture:

L'indicazione «Lenalidomide GLENMARK in regime terapeutico di associazione con melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto» non è rimborsata da Servizio sanitario nazionale.

Il titolare A.I.C. ha l'obbligo di comunicare anticipatamente almeno quindici giorni prima, l'avvio della commercializzazione indicando i confezionamenti che saranno poi effettivamente commercializzati; al fine di consentire il loro inserimento nel registro multifarmaco sviluppato per dare attuazione agli adempimenti regolatori del piano di prevenzione della gravidanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02265

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Gorizia

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 41 del 3 aprile 2023, è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Gorizia.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

23A02278

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale».

Nella proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 febbraio 2023 n. 50, a causa di un errore nel testo inviato, l'art. 3 del disciplinare di produzione pubblicato non risulta corretto.

Pertanto, dove è scritto:

«Art. 3.

3.1 - Razze previste e identificazione

La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino centrale è prodotta da bovini, maschi e femmine, di razza chianina, marchigiana, romagnola, di età compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi, nati ed allevati nell'area geografica di produzione di cui all'art. 2.

I bovini devono risultare nati da allevamenti in selezione e regolarmente iscritti al Registro genealogico del giovane bestiame del Libro genealogico nazionale o essere figli di padre e madre iscritti al libro genealogico della stessa razza.»,

leggasi:

«Art. 3.

3.1 - Razze previste e identificazione

La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino centrale è prodotta da bovini, maschi e femmine, di razza chianina, marchigiana, romagnola, di età compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi, nati ed allevati nell'area geografica di produzione di cui all'art. 2.

I bovini devono risultare nati da allevamenti in selezione e regolarmente iscritti al Registro genealogico del giovane bestiame del Libro genealogico nazionale.».

23A02276

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti Classico», come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1786 del 19 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 293 del 20 novembre 2018, e successiva comunicazione di rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 373 del 5 novembre 2019;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio tutela vino Chianti Classico con sede in Barberino - Tavernelle (FI), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti Classico», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

saq4@pec.politicheagricole.gov.it

- entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CHIANTI CLASSICO».

Al disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Chianti Classico», come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1786 del 19 novembre 2018, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche:

all'art. 2 (Base ampelografica), i seguenti comma 1 e 2:

«1. Il vino "Chianti Classico" deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese dall'80% fino al 100%.

2. Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta allo schedario viticolo. Tali vitigni, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.»;

sono sostituiti con il seguente testo:

«1. Il vino "Chianti Classico" ed il vino Chianti Classico con menzione Riserva devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese dall'80% fino al 100%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta.

Tali vitigni, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

2. il vino Chianti Classico con menzione Gran Selezione deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese dal 90% fino al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Colorino, Canaiolo, Ciliegiolo, Mammolo, Pugnitello, Malvasia Nera, Foglia Tonda, Sanforte, insieme o disgiuntamente nella misura massima del 10% della superficie.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore a partire dalla quinta vendemmia successiva alla data di approvazione della presente modifica del disciplinare.
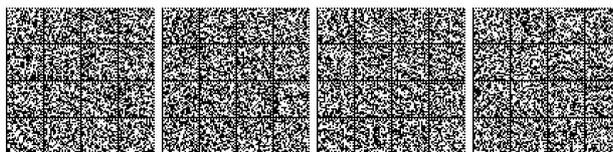
Fino a tale data sono da ritenere idonei alla produzione del vino Chianti Classico Gran Selezione anche i vigneti conformi al comma 1.»;

all'art. 7 (Etichettatura, designazione e presentazione), il seguente ultimo periodo del comma 3 è cancellato:

«È consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.»;

all'art. 7 (Etichettatura, designazione e presentazione), il seguente comma 4:

«4. È consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino è stato ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponimi delle vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.»;

è sostituito con il seguente testo:

«4. Per il vino «Chianti Classico» con menzione Gran Selezione è consentito inoltre l'uso in etichetta di una delle seguenti unità geografiche aggiuntive riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino è stato ottenuto e la cui delimitazione territoriale è definita nell'allegato 3 al presente disciplinare:

1. Castellina;
2. Castelnuovo Berardenga;
3. Gaiole;
4. Greve;
5. Lamole;
6. Montefioralle;
7. Panzano;
8. Radda;
9. San Casciano;
10. San Donato in Poggio;
11. Vagliagli.

Le unità geografiche Lamole, Montefioralle e Vagliagli sono utilizzabili in etichetta a decorrere dalla fine del terzo anno dall'entrata in vigore della presente modifica del disciplinare. Alla conclusione di tale periodo, le aziende con vigneti ricadenti nelle predette unità, che per almeno una vendemmia nel triennio precedente abbiano utilizzato in etichetta i nomi delle rispettive unità Greve o Castelnuovo Berardenga, possono continuare tale esclusivo utilizzo in via definitiva, a condizione che tale scelta sia comunicata al consorzio di tutela ed all'organismo di certificazione competente.

Nella etichettatura e presentazione dei vini Chianti Classico di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati o collettivi, purché non si confondano con le unità geografiche aggiuntive, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo e non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.

È consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo

Nella etichettatura e presentazione del vino Chianti Classico Gran Selezione, il nome dell'unità geografica aggiuntiva dovrà essere riportato in etichetta nel medesimo campo visivo delle indicazioni obbligatorie.

L'unità geografica aggiuntiva dovrà seguire la menzione tradizionale «Gran Selezione».

I caratteri per l'indicazione delle unità geografiche aggiuntive devono avere un'altezza non superiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Chianti Classico e la menzione Gran Selezione.».

ALLEGATO *3*

1. U.G.A. Castellina

I confini della UGA di Castellina coincidono con i confini amministrativi del Comune di Castellina in Chianti.

2. U.G.A. Castelnuovo Berardenga

Partendo dal ponte della strada provinciale di Castelnuovo Berardenga n. 62 sul torrente Arbia in località Pianella, il confine della U.G.A. segue, direzione nord est, quello amministrativo del Comune di Castelnuovo Berardenga e quindi quello della zona di produzione del vino Chianti Classico DOCG fino a raggiungere il torrente Arbia a sud dell'abitato di Pianella. Da qui il confine segue per un breve tratto il corso del fiume Arbia in direzione nord fino al ponte della strada provinciale di Castelnuovo Berardenga n. 62 sul torrente Arbia.

3. U.G.A. Gaiole

I confini della UGA di Gaiole coincidono con i confini amministrativi del Comune di Gaiole in Chianti.

4. U.G.A. Greve

Partendo dalla confluenza del «Fosso delle Spugne» nel fiume «Greve», il confine dell'UGA risale il corso del fiume «Greve», in direzione sud, passando attraverso l'abitato di Greve in Chianti fino al toponimo Molino (delle due Colte); risale il borro della Luicella in direzione nord-est fino all'imbocco di un sentiero che procede in direzione ovest fino all'incrocio fra la strada Comunale di Lamole e la strada vicinale per Casole, a sud ovest dell'abitato di Castellinuzza.

Da tale incrocio il confine segue un sentiero che si addentra nel bosco, in direzione nord, che si congiunge alla vecchia strada «Comunale delle Corti» alla quota di 420 mslm, ad est del toponimo di Prenzano; segue quindi il percorso della strada «Comunale delle Corti» in direzione nord est passando a nordovest dell'abitato di Castellinuzza, attraversando il borro della Lastra e raggiungendo la casa denominata Le Lastre. Seguendo ancora la strada «Comunale delle Corti» il confine arriva fino al «Borro dell'Anderiglia»; risale il corso del «Borro dell'Anderiglia» e il corso del «Borro delle Palacce» in direzione est; dall'origine del borro, proseguendo per circa 50 metri in direzione est il confine raggiunge la strada poderale posta a valle del toponimo «Poggio Corvo» e seguendo detta strada in direzione sud - est, attraversa il borro delle Ramacce in prossimità del Piano di Lettieri, ad ovest del toponimo «Fattoria di San Michele». Il confine prosegue quindi su un sentiero, che sempre in direzione sud - est si congiunge alla strada vicinale da Lamole a S. Michele a una quota di 839 metri; da lì segue in direzione sud - ovest la strada vicinale da Lamole a S. Michele per circa 700 metri fino all'imbocco di una strada poderale che, procedendo in direzione sud - est, si ricongiunge con la strada vicinale di Pian dell'Ospedale, che segue in direzione sudest fino al ricongiungimento con i confini amministrativi del Comune di Greve in Chianti. Da qui, segue il confine amministrativo in verso antiorario fino alla confluenza del fosso delle Spugne nel torrente Greve.

5. U.G.A. Lamole

Il confine della U.G.A di Lamole, partendo dal toponimo «Il Sodo», segue la strada «comunale di Bracciano» in direzione ovest per circa 350 metri per poi seguire in direzione nord est il fosso che si immette come primo affluente di sinistra nel Torrente Greve in prossimità di Casa Le Volpaie. Da qui segue quindi il percorso del torrente Greve in direzione nord fino all'immissione del «Borro della Luicella» in prossimità del toponimo Molino (delle due Colte) e risale il borro della Luicella in direzione nord-est fino all'imbocco di un sentiero che procede in direzione ovest fino all'incrocio fra la strada Comunale di Lamole e la strada vicinale per Casole, a sud ovest dell'abitato di Castellinuzza.

Da tale incrocio il confine segue un sentiero che si addentra nel bosco, in direzione nord e che si congiunge alla vecchia strada Comunale delle Corti alla quota di 420 mslm, ad est del toponimo di Prenzano. Il confine segue quindi il percorso della strada Comunale delle Corti in direzione nord est passando a nordovest dell'abitato di Castellinuzza, attraversando il borro della Lastra e raggiungendo la casa denominata Le Lastre. Seguendo ancora il tracciato della strada Comunale delle Corti il confine arriva fino al Borro dell'Anderiglia.

Da questo punto il confine risale il corso del Borro dell'Anderiglia e quindi il corso del Borro delle Palacce in direzione est. Dall'origine del borro, proseguendo per circa 50 metri in direzione est, il confine raggiunge la strada poderale posta a valle del toponimo Poggio Corvo e seguendo detta strada in direzione sud - est, attraversa il borro delle Ramacce in prossimità del Piano di Lettieri, ad ovest della Fattoria di San Michele. Il confine prosegue su un sentiero, che sempre in direzione sud - est si congiunge alla strada vicinale da Lamole a S. Michele a una quota di 839 metri; da lì segue in direzione sud - ovest la strada vicinale da Lamole a S. Michele per circa 700 metri fino all'imbocco di una strada poderale che, procedendo in direzione sud - est, si ricongiunge con la strada vicinale di Pian dell'Ospe-

dale, che segue in direzione sudest fino al ricongiungimento con i confini amministrativi del Comune di Greve in Chianti. Da qui, seguendo il confine amministrativo in direzione sudovest raggiunge il toponimo «Il Sodo».
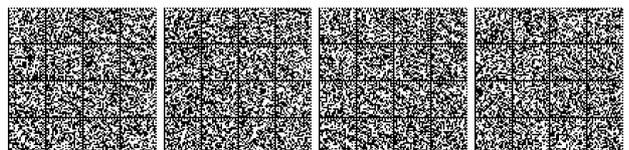
6. U.G.A. Montefioralle

Partendo dal toponimo «Casa La Paurosa», all'incrocio della S.P. 118 «Panzano - Testalepre» e la S. C. «del Castello di Montefioralle», il confine della U.G.A. di Montefioralle segue in direzione nord ovest il confine amministrativo del Comune di Greve in Chianti, rappresentato dalla S.P. 118 «Panzano - Testalepre», dal fosso delle Fontanelle e poi dal Fosso delle Spugne, fino alla sua confluenza nel Torrente Greve.

Da qui il confine dell'UGA risale il corso del Torrente Greve, in direzione sud, passando attraverso l'abitato di Greve in Chianti fino al toponimo «Ponte nuovo», in corrispondenza del Borro della Rimbecca. Segue quindi il corso del Borro della Rimbecca per tutta la sua lunghezza e, una volta raggiunto il punto iniziale continua in linea retta fino a trovare il sentiero che si snoda in prossimità del crinale di Punta Pernano, fra i toponimi Panzanello e Pernano e costeggia il lato esposto a nord ovest di «Punta Pernano», per poi ricongiungersi alla Strada Provinciale 118 a sud del toponimo Santa Teresa.

Il confine prosegue lungo la S.P. 118 per circa 1,4 km in direzione nord, per poi svoltare ad est nella strada vicinale dell'Acquadiaccia fino a raggiungere, con una strada poderale, il toponimo «Casa Acquadiaccia». Da questa il confine segue una strada interpoderale in direzione nord- ovest per circa 120 metri per poi svoltare ad est in direzione del toponimo «Casalone», sempre su strada interpoderale per circa 100 metri; quindi svolta in direzione nord ovest e procede seguendo la strada poderale che delimita il bosco fino a raggiungere la quota di 500 mslm da qui, in linea retta, raggiunge lo spigolo nord est del fabbricato ovest del toponimo «Le Fate»; segue il percorso della strada privata di accesso fino alla strada Comunale del Castello di Montefioralle e ne segue l'andamento in direzione ovest fino al ricongiungimento alla S.P. 118 in prossimità di Casa La Paurosa.

7. U.G.A. Panzano

Partendo dal toponimo «Casa La Paurosa», all'incrocio della S.P. 118 «Panzano - Testalepre» e la S. C. «del Castello di Montefioralle», il confine della U.G.A. di Panzano procede in direzione ovest seguendo il confine amministrativo del Comune di Greve in Chianti e continuando a seguire il confine comunale in direzione sud ed est fino a raggiungere il toponimo «Il Sodo», sulla strada «comunale di Bracciano». Da questo punto il confine segue la strada «comunale di Bracciano» in direzione ovest per circa 350 metri per poi seguire in direzione nord est il fosso che si immette come primo affluente di sinistra nel torrente «Greve» in prossimità di Casa Le Volpaie. Da qui il confine segue verso nord il percorso del torrente Greve fino al toponimo «Ponte Nuovo», in corrispondenza dell'immissione del «Borro della Rimbecca». Segue quindi il corso del borro della Rimbecca per tutta la sua lunghezza e, una volta raggiunto il punto iniziale continua in linea retta fino a trovare il sentiero che si snoda in prossimità del crinale di Punta Pernano, fra i toponimi Panzanello e Pernano, costeggia il lato esposto a nord ovest di «Punta Pernano», per poi ricongiungersi alla Strada Provinciale 118 a sud del toponimo Santa Teresa.

Il confine prosegue lunga la S.P. 118 per circa 1,4 km in direzione nord, per poi svoltare ad est nella strada vicinale dell'Acquadiaccia e fino a raggiungere, con una strada poderale, il toponimo «Casa Acquadiaccia». Da questa il confine segue una strada interpoderale in direzione nord- ovest per circa 120 metri per poi svoltare ad est in direzione del toponimo «Casalone», sempre su strada interpoderale per circa 100 metri , quindi svolta in direzione nord ovest e procede seguendo la strada poderale che delimita il bosco fino a raggiungere la quota di 500 mslm da qui, in linea retta, raggiunge lo spigolo nord est del fabbricato ovest del toponimo «Le Fate»; segue il percorso della strada privata di accesso fino alla strada Comunale del Castello di Montefioralle e ne segue l'andamento in direzione ovest fino al ricongiungimento alla S.P. 118 in prossimità di Casa La Paurosa.

8. U.G.A. Radda

I confini della UGA di Radda coincidono con i confini amministrativi del Comune di Radda in Chianti.

9. U.G.A. San Casciano

I confini della UGA di San Casciano coincidono con i confini della zona di produzione del vino Chianti Classico DOCG compresa nei limiti amministrativi del Comune di San Casciano in Val di Pesa.

10. U.G.A. San Donato in Poggio

I confini della UGA di San Donato coincidono con i confini della zona di produzione del vino Chianti Classico DOCG compresa nei limiti amministrativi dei comuni di Barberino Tavarnelle e Poggibonsi.

11. U.G.A. Vagliagli

Partendo dal ponte della strada provinciale di Castelnuovo Berardenga n. 62 sul torrente Arbia in località Pianella e procedendo in direzione nordovest, i confini della U.G.A. di Vagliagli seguono i confini del limite amministrativo Comunale per la parte ovest del territorio comunale, fino alla confluenza del Borro di Querciola nel Torrente Arbia. Da qui il confine della U.G.A. segue per un breve tratto il corso del fiume Arbia in direzione nord fino a ricongiungersi al limite comunale al ponte della strada provinciale di Castelnuovo Berardenga n. 62 sul torrente Arbia.

23A02277

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione della misura dell'indennità di funzione per i consiglieri dell'Assemblea capitolina di Roma Capitale

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2023, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 156 del 2010, su proposta dell'Assemblea capitolina, è stata determinata l'indennità di funzione per i componenti della medesima assemblea in luogo del gettone di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno alla pagina https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/notizie

23A02333

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della «Multicoop soc. coop.», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Multicoop soc. coop.» (C.F. 02241500210), con sede a Bolzano (BZ), via Galilei n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile ed agli articoli 293 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche;

2) di nominare come commissario liquidatore il dott. Massimiliano Rossi, con studio a Bolzano (BZ), via Cassa di Risparmio, 3;

2) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino Ufficiale delle regione ai sensi dell'art. 34, comma 2, legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche.

Bolzano, 3 aprile 2023

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

23A02279

Liquidazione coatta amministrativa della «Alp Logistica soc. coop.», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Alp Logistica soc. coop.» (C.F. 01715990212), con sede a Bolzano (BZ), via Galilei n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile ed agli articoli 293 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche;

2) di nominare come commissario liquidatore l'avv. dott. Carmen Katia Iannì, con studio a Lana (BZ), via Palade, n. 6;

2) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino Ufficiale delle regione ai sensi dell'art. 34, comma 2, legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche.

Bolzano, 3 aprile 2023

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

23A02280

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-090) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
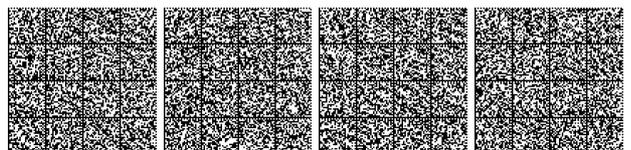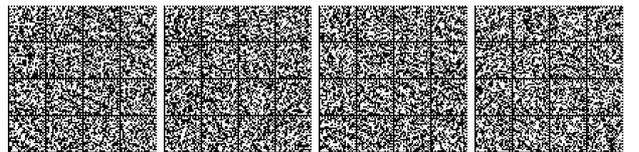
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
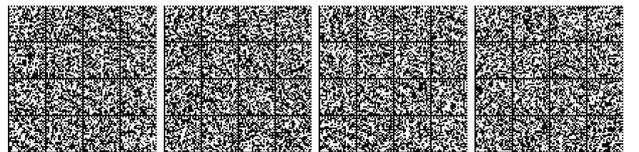
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.